



# COMUNE DI MACUGNAGA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Piazza Municipio 1

TEL.0324 – 65009  
FAX.0324 – 65817  
C.F. e P.I.V.A 00421450032

ORDINANZA N° 13

IL SINDACO

Visto il verbale nr 1/2024 del 17.03.2024. della Polizia Municipale in cui si è accertata la violazione di cui all'art. 24 commi 1- 2-3 del T.U. delle disposizioni in materia edilizia, approvato con D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 modificato dall'art.3 del D.lgs 25.11.2016. n.222 relativa alla mancata presentazione della S.C.I.A. che attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati e ove previste, di rispetto degli obblighi di infrastrutture digitale, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità dell' edificio sito in c.a. Borca censito al Fg.23 Mapp.le 408 sub.13 identificato al civico nr.195 di nuova costruzione .

Visto che dalle risultanze del verbale anzidetto Il fabbricato è completamente arredato e dotato delle utenze domestiche ed era utilizzato da XXXX nata a xxxxxx. e residente ad xxxxxx;

Visto che ai fini dell'agibilità ,entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire , o il soggetto che ha presentato la s.c.i.a. o i loro successori o aventi causa, presenta allo Sportello Unico per l'edilizia segnalazione certificata di inizio attività, per nuove costruzioni;

Vista la nota registrata al protocollo generale n°345 del 02.01.2004 del Dr.Geol Fulvio Epifani relativa alla conformità intervento in loc. Borca alle prescrizioni di alla scheda monografica di intervento RS/b-14 Fg.23 Mapp.i 55-56 Geom XXXXXX;

Considerato che:

- L'area risultava ascrivita in parte alla classe II ed in parte alla classe IIIB (IIIB2);
- Il progetto prevedeva un cronoprogramma, a firma del dr. Geol. Silvano Pellini, delle opere necessarie per la messa in sicurezza dell'area (opere di riassetto idrogeologico);
- Che a seguito della realizzazione di tali opere, così come previsto dalle N.T.A., è possibile l'utilizzo a fini urbanistici delle aree ascrivite alla classe IIIB (IIIB2);
- Che laddove, nella scheda monografica relativamente all'intervento RS/B-14, si scriveva "...L'intervento dovrà essere realizzato all'interno del settore ascrivito alla classe II e dovrà essere predisposto un programma annuale di monitoraggio e verifica della parete rocciosa retrostante..." tale prescrizione deve intendersi valida solo in assenza delle opere di riassetto (vallo paramassi);



# COMUNE DI MACUGNAGA

- PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

- Piazza Municipio 1

- TEL.0324 – 65009

- FAX.0324 – 65817

- C.F. e P.I.V.A 00421450032

Visto il P.d.C 1985 del 22.02.2007 rilasciato con le seguenti prescrizioni:

- Venga realizzata un'opera paramassi di altezza non inferiore a 2-2,5 mt, in grado di offrire una resistenza di almeno 3.000 KJ (come da cronoprogramma);
- Venga periodicamente verificata l'efficienza dell'opera paramassi, in particolare che venga ripristinata la struttura in caso di urto da parte dei massi (come da cronoprogramma);
- Che siano ottemperate le prescrizioni contenute nella relazione geologico-tecnica e relativo cronoprogramma redatti a cura del dott. geol. Pellini Silvano, allegati alla documentazione di progetto e vengano eseguiti annualmente monitoraggi della parete rocciosa a monte degli edifici (disgaggi).

Considerato alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che, senza l'esecuzione delle opere di riassetto idrogeologico (vallo paramassi) ed evidenza di messa in pratica delle prescrizioni di cui al P.d.C nr. 1985, gli edifici attualmente esistenti non possano essere oggetto di Segnalazione Certificata di Agibilità e idonei alla presenza di persone.;

Considerato che la realizzazione di un vallo paramassi per l'area interessata, ai fini della sicurezza ed incolumità delle persone, costituisce condizione imprescindibile all'utilizzo dell'immobile in questione da parte di chiunque ;

Valutato che la situazione rilevata puo' compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimento contingibile ed urgente al fine di salvaguardare l'incolumità delle stesse;

Ritenuto, pertanto, necessario al fine della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l' utilizzo dell'immobile;

Visto l'art.54 comma 4 del d.lgs nr.267/2000 ;

Per tutto quanto sopra premesso e richiamato

ORDINA

Lo sgombero, il divieto di utilizzo dell'immobile censito al fg.nr.23 mapp,le nr.408 sub 13 al civico nr.195 al proprietario xxxxxxxx nato a xxxxxxxx. e residente ad xxxxxx e a chi, a qualunque titolo, occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere.



# COMUNE DI MACUGNAGA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Piazza Municipio 1

TEL.0324 – 65009  
FAX.0324 – 65817  
C.F. e P.I.V.A 00421450032

Che le presenti disposizioni continuino ad avere applicazione sino al formale rilascio del provvedimento di revoca della presente ordinanza riferito allo specifico immobile. Tale revoca dovrà essere richiesta all'avvenuta esecuzione ed ultimazione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile.

Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.

## DISPONE

Di incaricare l'Ufficio di Polizia Municipale all'esecuzione del presente provvedimento.

La trasmissione del presente provvedimento

Al Prefetto del V.C.O.

Al Responsabile Edilizia Privata del Comune di Macugnaga

Ai Carabinieri Stazione di Bannio Anzino.

All'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Macugnaga

Che il presente provvedimento venga:

pubblicato all'albo pretorio on-line per quindici giorni

pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Macugnaga ai sensi dell'art.42 del Dlgs. n.33/2013

## INFORMA CHE

ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3, comma 4 delle Legge n°241/90 e s.m.i., e avverso il presente provvedimento puo' essere proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica, entro 120 giorni dalla data di ricezione, secondo quanto stabilito dal capo II del DPR 24.11.1971. n.1199

Macugnaga, 02/04/2024

IL SINDACO  
(Geom.P.A. Alessandro Bonacci)



